



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>1. dr. Maura Stassano</b>      | <b>Presidente</b>       |
| <b>2. dr. Lia Di Benedetto</b>    | <b>Consigliere</b>      |
| <b>3. dr. Mariagrazia Pisapia</b> | <b>Consigliere rel.</b> |

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18/10/2021 la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 58/2021 R. G. sezione lavoro, vertente

**TRA**

CNR - CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - ISTITUTO MOTORI, parte rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE SALERNO, con domicilio eletto in CORSO VITTORIO EMANUELE N.58 84121 SALERNO

**PARTE APPELLANTE**

**E**

, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. NUNZIATA GIANFRANCO con domicilio eletto in VIA IRNO, 11 SALERNO

**PARTE APPELLATA**

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza n. 1273/2020 del Tribunale di Nocera Inferiore-Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.11.2020, notificata in data 22/12/2020.

**RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI**

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

Con ricorso notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, in data 22 luglio 2020, [REDACTED], premesso:

-di essere dipendente del CNR a tempo indeterminato dal 15/12/2008 (a seguito della procedura di stabilizzazione L. 296/2006 );

-di aver concluso, come Ricercatore, a decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2008, un contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di 5 anni, stipulato ininterrottamente con l'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, poi confluito nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso il Laboratorio INFM SUPERMAT istituito presso l'unità di ricerca INFM di Salerno, Dipartimento di Fisica dell'Università di Salerno, con il compito di svolgere attività sul tema "*Fabbricazione e caratterizzazione di materiali superconduttori*",

lamentava di non essersi vista riconosciuta, **ai fini dell'anzianità di servizio, il periodo di lavoro prestato a tempo determinato, conseguentemente ricevendo una retribuzione non corrispondente all'anzianità effettiva di servizio.**

Pertanto, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore la condanna dell'Amministrazione convenuta a:

1- collocarla nella posizione corrispondente all'effettiva anzianità di servizio, per l'effetto riconoscendole l'inquadramento nella rispettiva V fascia stipendiale;

2- corrispondere in suo favore le differenze retributive dovute in ragione dell'effettiva anzianità di servizio maturata.

Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure *accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 1.12.2003, ordinava al C.N.R. di collocare la lavoratrice nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata dalla data anzidetta, in conseguenza dell'intero servizio svolto, - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato- e lo condanna al **pagamento delle differenze retributive interamente dovute alla ricorrente a seguito della suddetta ricostruzione di carriera, maggiorate di accessori come per legge, ed al pagamento delle spese di lite, determinate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipario.***

Avverso tale pronuncia CNR proponeva appello con ricorso depositato in data 20.01.2021, censurando la valutazione operata dal primo Giudice.

**Contestava:**

**1- la normativa ritenuta applicabile dal primo Giudice;**

- 2- **la ritenuta identità delle mansioni svolte dall'appellata in qualità di ricercatore prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato e il diritto della stessa a vedersi riconosciuti, a far data dal 2003 e senza soluzione di continuità, la relativa anzianità giuridica ed economica;**
- 3- **Il mancato rilievo della prescrizione, almeno parziale, delle pretese azionate in giudizio dall'odierna appellata, tempestivamente sollevata.**

Si costituiva parte appellata e contrastava in fatto e in diritto il gravame chiedendone il rigetto.

All'esito dell'udienza odierna, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, co. 4, DL n. 34/2020 conv in legge n. 77/2020, la causa veniva decisa.

\*\*\*\*\*

L'appello è infondato per quanto di ragione.

La specifica tematica oggetto di causa è stata già affrontata dalla S.C. e da questa Corte con pronunce note alle parti e dalle stesse richiamate negli atti di causa.

Per quanto riguarda il riconoscimento dell'anzianità maturata in base a contratti a termine dai dipendenti del CNR e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006, i Giudici di legittimità hanno statuito – anche alla luce dell'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - che *“al lavoratore deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo”* (Cass. n. 4195/2020, che richiama Cass. n. 27950/2017, n. 7118/2018).

Appaiono quindi non condivisibili le deduzioni mosse sul punto dal CNR .

L'ente ha invero basato le proprie difese su presunte “ragioni oggettive” legittimanti la disparità di trattamento fra lavoratori assunti a termine e dipendenti a tempo indeterminato, sulla avvenuta instaurazione *ex novo* del rapporto a seguito della assunzione in ruolo, sulla portata giuridica della cd. “stabilizzazione”, sulla diversità di

mansioni svolte nell'ambito del contratto a tempo determinato e in quello indeterminato, senza concretamente evidenziare specifici, significativi, dirimenti profili di diversità.

Trattasi di questioni che la CGUE e la S.C. hanno già ritenuto inidonei sia a giustificare la disparità di trattamento sia ad impedire la ricostruzione della carriera oggetto di lite, in quanto non correlati al contenuto delle mansioni di fatto svolte né ad una effettiva differenza tra i compiti di "ricercatore III livello" espletati durante i contratti a termine e quelli (inerenti la medesima qualifica) oggetto del rapporto a tempo indeterminato.

Quanto all'**attività svolta dalla ricorrente durante il rapporto di lavoro a tempo determinato e sulla normativa di settore, deve evidenziarsi che può considerarsi circostanza pacifica** che la dott.ssa [redacted] sia stata assunta il 1.12.2003, a seguito di procedura concorsuale presso l'I.N.F.M. con contratto a tempo determinato della durata di 5 anni (01.12.2003 – 30.11.2008), con trasformazione a tempo indeterminato previa valutazione entro il quinto anno, **inquadrate come ricercatrice, livello III, fascia stipendiale 1** (C.C.N.L. per il personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione) ai sensi dell'art. 3 del contratto sottoscritto il 25.11.2003; che, **in data 01.06.2005**, - senza soluzione di continuità - il rapporto di lavoro a tempo determinato "confluiva" nel C.N.R., infatti, tutto il personale I.N.F.M. veniva "trasferito" nel C.N.R. ai sensi dell'art. 23 del **D. Lgs. 04.06.2003 n. 127**, e che parte appellata il 09.12.2008 sottoscriveva contratto di assunzione a tempo indeterminato nel quale veniva previsto all'art. 1: *«La Dott.ssa [redacted] già dipendente a tempo determinato – d'ora in poi denominata dipendente -, è assunta al **III livello professionale** – profilo di **Ricercatore**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.*

Orbene, i ricercatori, assunti a termine o di ruolo, sono equivalenti sotto il profilo dell'attività (di ricerca), delle valutazioni, dei diritti e dei doveri, tant'è che il C.C.N.L. di comparto ne riconosce la parità di trattamento ai fini giuridici ed economici e non è emerso in concreto che il contratto a tempo determinato del 25.11.2003 - stipulato a seguito di superamento di regolare procedura concorsuale – sia stato legato ad uno specifico progetto.

Può dunque affermarsi, conformemente a quanto già statuito da questa Corte in altri casi analoghi *«che la pregressa esperienza lavorativa a termine non differisca sensibilmente da quella degli assunti a tempo determinato a seguito di concorso, né in termini di competenza iniziali, né in termini di rigore della selezione ovvero di spessore di compiti».*

La [redacted], nel periodo precedente all'acquisizione dello *status* di lavoratore a tempo indeterminato ha svolto mansioni sostanzialmente identiche a quelle svolte

successivamente ed era in possesso di tutti i titoli occorrenti per partecipare a concorsi a tempo indeterminato.

Il CNR, dal proprio canto, non ha prospettato e **specificare dettagliato** l'esistenza di differenze oggettive, precisamente individuate inerenti le mansioni di fatto svolte dalla dott.ssa prima e dopo il 2008.

Quanto alla prescrizione, la Corte non può che ribadire l'assunto espresso dalla S.C: di Cassazione secondo cui *«l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione»* [Cass. Civ. n. 2232/2020].

Quindi, l'anzianità di servizio in ruolo configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione, mentre la prescrizione quinquennale può solo riguardare le pretese economiche anteriori alla domanda introduttiva del giudizio di primo grado.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riportato in calce.

Si dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante del pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, co 1 quater dpr 115/2002.

#### PQM

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal CNR avverso la sentenza n. 1273/2020, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore-sez. lavoro in data 21.11.2020 e notificata il 22.12.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata o comunque assorbita, così provvede:

- a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- b) Condanna la parte appellante alla refusione delle spese processuali nei confronti della parte appellata costituita che liquida in euro , per onorario, oltre spese vive, oneri accessori, rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario;
- c) Dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante del pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, co 1 quater dpr 115/2002

**Il Giudice Estensore**

**Dott.ssa Mariagrazia Pisapia**

**Il Presidente**

**Dott.ssa Maura Stassano**

